

Domenica
7 Settembre 2014

IL GIORNALE DEI PROFESSIONISTI

www.ilsole24ore.com
 @24NormeTributi

DOMANI SULLE PAGINE DEL SOLE 24 ORE

FISCO
Holding industriali: Irap in tre mosse
 ▶ in Norme e tributi

DECRETO POLETTI
Più incentivi a chi assume lavoratrici over cinquanta
 ▶ in Norme e tributi

50%
 Lo sconto contributivo per chi assume donne over 50

L'ESPERTO RISPONDE
Compensi con voucher il limite annuo è di 5.050 €
 ▶ in allegato

Diritto dell'economia. La riforma del Governo inasprisce le sanzioni a carico, sino a sfondare il tetto del milione di euro

Falso in bilancio, società colpite

Anche in assenza o remissione di querela scatterà la misura pecuniaria

Giovanni Negri
 MILANO

Con il nuovo falso in bilancio è in arrivo un pesante giro di vite anche per le società. Grandi o piccole. Quotate o no. Il disegno di legge messo a punto dal ministero della Giustizia, approvato dal Consiglio dei ministri pochi giorni fa, tra poco all'esame del Parlamento, ridisegna in maniera drastica la figura dell'illecito e, oltre a inasprire le misure a carico degli autori delle condotte illegali, provvede a colpire in maniera assai più pesante le imprese che hanno tratto vantaggio o avuto interesse nella falsificazione delle comunicazioni sociali.

Il profilo di novità dell'intervento non sta tanto nella previsione di una sanzione a carico della società, prevista da tempo, quanto piuttosto nella rilevanza della misura che il giudice può decidere di infliggere. Vediamola. Spesso quello che oggi è previsto come il massimo della sanzione diventa il minimo. È il caso dell'ipotesi meno grave di falsità, quella disciplinata dall'articolo 2621 del Codice civile, che si occupa dell'alterazione dei bilanci in tutte le società non quotate. La versione attuale della norma (articolo 25 ter del decreto 231 del 2001) sanziona la condotta, punita a titolo di contravvenzione, con un minimo di 100 e un massimo di 150 quote (ogni quota va da un minimo di 258 a un massimo di 1.549 euro). La riforma alza invece entrambi stabilendo che la sanzione dovrà essere compresa tra 200 e 400 quote.

Più pesante ancora l'intervento sulle società quotate, con un inedito articolo 2622 che non distingue più tra danno semplice e

danno grave ai risparmiatori. La fattispecie è unificata e il decreto 231 ne prende atto, stabilendo che, per questo reato la sanzione pecuniaria è compresa tra un minimo di 400 e un massimo di 600 quote. E, posto che una graduatoria di questo tenore abbia un senso, in questo modo il falso in bilancio diventerà il reato societario che potrà costare più caro a una società. Più dell'aggiustaggio, oggi sanzionato con un massimo di 500 quote. Inoltre, va tenuto conto che, nei casi più gravi, la misura può essere elevata di un terzo. Insomma, a conti fatti, un falso in bilancio può costare a una società sino a un milione 200mila euro.

Non solo. Il disegno di legge cancella tutte le esclusioni di punibilità, fondate sulla scarsa rilevanza dell'alterazione della corretta rappresentazione contabile. Anche quando frutto di stime. Tuttavia, reintroduce delle diverse soglie, non di punibilità, ma di procedibilità. Il falso in bilancio, cioè, diventerà, per il Governo, procedibile a querela nel caso delle piccole società, quelle al di sotto dei limiti per essere assoggettate a procedura fallimentare. In dettaglio, quelle società con attivo in 3 anni non superiore a 300mila euro, ricavi del triennio non oltre 200mila euro, debiti non superiori a 500mila.

Neppure in questo caso però la piccola società andrà esente da conseguenze. Perché il falso in bilancio resterà magari non perseguibile (se non con l'interdizione) nei confronti della persona fisica per assenza o remissione di querela, ma la società sarà sempre sanzionabile tra i 100 e 400 quote.

Il confronto

	COM'È	COME SARÀ
1 LA NATURA DELL'ILLECITO	Il Codice civile prevede che l'ipotesi base di falsità in comunicazioni sociali è punita solo a titolo di contravvenzione con l'arresto che può essere disposto fino a 2 anni	Il disegno di legge messo a punto dal ministero della Giustizia prevede che il falso in bilancio è sempre considerato reato e punito con la reclusione del colpevole
2 LE PENE AI COLPEVOLI	Oggi gli autori dell'illecito possono essere oggetto di un articolato sistema punitivo che va da 6 mesi a 6 anni di reclusione (reato) all'arresto fino a 2 anni (contravvenzione)	L'intervento del Governo dispone una drastica semplificazione: reclusione da 2 a 6 anni se la società è quotata e da 3 a 12 se la società è quotata e il danno provocato è grave
3 SANZIONI ALLA SOCIETÀ	Oggi, nell'ipotesi di assenza di punibilità per la persona fisica, la società può essere sanzionata per sino a 100 quote (una quota può arrivare sino a 1.543 euro); 150 le quote nel caso di contravvenzione	La sanzione prevista per la società quotata nel caso di grave danno arriva a 600 quote (al posto delle precedenti 330); il minimo è stato previsto in 200 quote
4 CONDIZIONI PER AGIRE	È prevista la procedibilità a querela della persona offesa in caso di danno a società, soci e creditori; la procedibilità è invece d'ufficio nel caso di società quotate	Si restringe notevolmente l'area della procedibilità a querela a favore di quella d'ufficio; l'iniziativa di parte è necessaria solo per le piccole società
5 ESENZIONE DA PUNIBILITÀ	È in vigore un meccanismo complesso per evitare di colpire le condotte (comprese le stime) che non alterano in maniera sensibile i valori corretti	Viene esclusa qualsiasi esenzione e anzi si stabilisce di colpire anche la piccola società quando la querela è rimessa o non presentata

LE INIZIATIVE

«Store24»

DA MARTEDÌ 9 SETTEMBRE
L'e-book dedicato ai nuovi principi per la contabilità



Tutte le novità dei 19 nuovi principi contabili che sono stati varati tra luglio e agosto dall'Organismo italiano di contabilità (Oic) sono ora raccolte in un e-book che esamina le modifiche con cui deve misurarsi chi predispone i bilanci e la pianificazione fiscale all'interno delle imprese e degli studi professionali. L'e-book «I nuovi principi contabili» sarà disponibile da martedì 9 settembre, nella sezione «Store24», sul sito del Sole 24 ORE. Il prodotto è gratuito per gli abbonati digitali e può essere acquistato a 3,59 euro dai non abbonati. Per chi usa il borsellino elettronico, invece, il costo è di 7 crediti.

DIRITTO E IMPRESA

Osservatorio Fondazione Bruno Visentini - Ceradi
 A cura di Valeria Panzironi

Sulle start up innovative bilancio prematuro

di Laura Ganzetti

Due anni dalla nascita della start up innovativa introdotta col decreto crescita n. 179/2012, modificato dal decreto lavoro n. 76/2013, con l'intento di sostenere la ripresa economica con strumenti e semplificazioni volti a facilitare l'accesso all'imprenditoria e a creare imprese attuali e competitive, vale la pena riflettere sull'efficacia dell'istituto. Dal vigore delle norme la risposta nazionale è stata positiva: già alla fine di gennaio del 2014 le imprese iscritte al sezione speciale del Registro imprese erano più di 1.580, alla fine di giugno 2014 il numero è aumentato a più di 2.180, fino ad arrivare alle 2.514 iscrizioni al primo settembre 2014. I dati sulla diffusione mostrano un panorama di ampia distribuzione soprattutto nel nord Italia dove hanno sede più della metà di tutte le start up. A livello regionale la Lombardia è la sede principale delle nuove imprese (553), seguita dall'Emilia Romagna (277) e dal Lazio che, con 227 start up, è capofila al centro, la Campania (146) è il motore dell'innovazione al Sud.

Un tale ricorso alla nuova impresa può spiegarsi in virtù del regime agevolato e dichiara la presenza sul territorio di un forte spirito imprenditoriale, i settori di maggior impiego sono quelli di produzione software, consulenza informatica, ricerca e sviluppo. Per essere qualificata start up innovativa l'impresa deve svolgersi nella forma di società di capitali, residente in Italia e non quotata, deve soddisfare dei requisiti in termini dimensionali, di attività e di impiego delle risorse. Dall'iscrizione (online per autocertificazione) deriva l'applicabilità di un regime agevolato in materia societaria, fiscale e di diritto del lavoro.

Le principali deroghe alla disciplina societaria riguardano la start up innovativa in forma di Srl e ciò può spiegare, insieme alle peculiarità del modello, un dato significativo: la quasi totalità delle start up iscritte è una Srl. Lo schema start up è incentrato su due aspetti: la giovane età della società (costituita da più di 48 mesi, volume produttivo limitato e utili non distribuiti) motiva il sostegno alla fase di avvio dell'impresa; il necessario oggetto sociale di alto contenuto tecnologico, sostenuto dalle previsioni alternative di impiego di risorse in ricerca, legittima la creazione di agevolazio-

ni allo scopo di finanziare l'impresa. Quanto all'aspetto di avvio è prevista l'esenzione dal versamento dei diritti di segreteria e bollo per tutti gli atti della società; seguono significative agevolazioni circa le operazioni sul capitale e la possibilità nel caso di perdite, anche al di sotto del limite legale, di ripianare nei due esercizi successivi, ampliando così i termini ordinari e consentendo maggior agio all'impresa. La società è inoltre esclusa dal fallimento per il periodo transitorio, durante il quale sarà applicabile la legge n. 3/2012 sulla composizione delle crisi da sovraindebitamento.

Più corposo e delicato è l'impianto agevolativo rivolto alle Srl per le quali sono previste possibilità espressamente escluse nel regime ordinario. In deroga all'articolo 2468 del Codice civile, le società possono creare categorie di quote allo scopo di consentire una diversificazione degli investimenti e attrarre capitali; si prevede inoltre la possibilità di offrire quote al pubblico attraverso dei portali di crowdfunding. Le società potranno anche compiere operazioni sulle proprie quote derogando all'articolo 2474 Codice civile con la conseguente possibilità di creare piani di incentivazione. Il legislatore è volto a sostenere l'attività della start up consentendo l'attrazione di finanziamenti, ma l'impianto, così come costruito, è per sua natura escluso dalla transitorietà: i benefici, le quote create in applicazione della normativa speciale permarranno, ne deriveranno Srl ordinarie, ma mutate rispetto alla disciplina comune.

In considerazione di ciò pur apprezzandosi l'impulso normativo a un nuovo imprenditoria, si rimanda un bilancio compiuto sul funzionamento e sistematico del modello al termine del periodo transitorio, di modo da osservare come gli effetti delle deroghe opereranno nella vita ordinaria dell'impresa. Oggi lo studio consentito riguarda l'impatto della disciplina in termini di iniziativa economica, definizione del contenuto tecnologico previsto, risposta del territorio, forma societaria adottata, capacità della start up innovativa di mantenere i requisiti, insistere sul mercato e crescere, preparandosi così alla successiva valutazione completa.

Incentivi. Il ministro annuncia un emendamento per favorire la soluzione stragiudiziale della controversie

Orlando: «Sgravi per la negoziazione»

MILANO

Sgravi fiscali per chi decide di ricorrere ad arbitrati e negoziazione assistita. Lo ha annunciato ieri il ministro della Giustizia Andrea Orlando alla Festa dell'Unità di Bologna. Orlando ha preannunciato che «prevederemo un emendamento al decreto che consenta di recuperare parte delle spese sostenute. Il cittadino che alleggerisce il sistema, consente un risparmio che deve essere recuperato». Un intervento di questo tenore era stato sollecitato nei giorni scorsi dall'Oua e potrebbe avere un peso determinante nel fare decolla-

re gli istituti messi in campo dal Governo con il decreto legge ancora in attesa della firma del capo dello Stato e della pubblicazione in «Gazzetta». La previsione di sgravi fiscali, già stabiliti a favore della conciliazione, consentirebbe così di fare partire le diverse strade alternative al ricorso.

IL TAGLIO

Si accende la discussione sulla riduzione prevista per le Corti d'Appello. Sotto osservazione le sedi distaccate

so ai giudici su un piano di parità. Si accende intanto la bagarre sul (per ora) solo annunciato nuovo intervento sulla geografia giudiziaria. Non appena si comincia a fare i nomi degli uffici giudiziari che potrebbero essere soppressi e accorpati torna a montare la preoccupazione di politici, magistrati, avvocati. Nelle scorse ore sul sito del ministero della Giustizia è stato pubblicato l'atto di indirizzo politico-istituzionale che conferma la volontà di misure di razionalizzazione delle Corti d'appello, mentre un disegno di legge delega potrebbe essere presentato a uno dei prossimi consi-

gli dei ministri (si veda «Il Sole 24 Ore» del 14 agosto). Il ministro Andrea Orlando ha dichiarato di trovare «stravagante» il meccanismo attuale che prevede 4 Corti d'appello in Sicilia e una in Molise, «una Regione che ha meno abitanti di Roma».

Osservazioni che, era prevedibile, hanno sollevato un putiferio, con Anm e avvocatatura molisane unite nel difendere l'esistenza, anche nel nome dell'efficienza, dell'ufficio di Campobasso, mentre le altre sedi interessate (Catania, Messina e Caltanissetta) tremano. E sotto osservazione potrebbero finire an-

L'agevolazione

01 | IL PROGETTO

Il ministro della Giustizia ha annunciato ieri un emendamento al decreto legge sulla giustizia civile per favorire il recupero delle spese sostenute da parte di chi decide di fare ricorso ad arbitrati e negoziazione assistita come strade alternative ai tribunali

02 | IL PRECEDENTE

Per agevolare l'utilizzo anche la conciliazione «obbligatoria» già prevede la concessione di un credito d'imposta di 500 euro

che altre sedi distaccate (Brescia, Lecce, Reggio Calabria e Salerno) e quelle che, pure unico ufficio di secondo grado della Regione, hanno un limitato carico di lavoro e organico.

Ieri il viceministro Enrico Costa ha spiegato che «sulla questione della delega che consente delle modifiche entro il 13 settembre non penso che possano esserci margini per riaprire tribunali che sono stati ingiustamente soppressi. Si può quindi valutare un intervento sulle Corti d'Appello. Alla luce di tutto questo si potrà eventualmente intervenire andando a valutare dove ci sono ampi territori senza presidi di giustizia tentando di recuperare sotto questo profilo».

G.Ne.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Previdenza pubblico impiego. Per l'esclusione dall'intervento Monti-Fornero

Uscita forzata delle donne del 1950

Fabio Venanzi

Tra diritti acquisiti e quelli da acquisire le donne del pubblico impiego nate entro il 31 dicembre 1950 saranno collocate a riposo d'ufficio al compimento dei 65 anni di età se entro il 31 dicembre 2011 hanno maturato il requisito contributivo.

Come è noto, il decreto salva Italia (Dl 201/2011) ha innalzato dal 2012 i requisiti anagrafici di accesso alla pensione di vecchiaia a 66 anni. Dal 2013, a causa degli adeguamenti legati alla speranza di vita, il requisito ha subito un ulteriore in-

cremento pari a tre mesi. Tuttavia la Riforma ha previsto che le nuove regole non si applicano nei confronti dei lavoratori che alla data del 31 dicembre 2011 risultano già essere titolari di un diritto a pensione, e che pertanto dovranno essere collocati a riposo obbligatoriamente al raggiungimento del 65esimo anno di età, ancorché non sia stata manifestata alcuna volontà di andare in pensione (circolare 2/2012 della Fuzione pubblica).

Oltre alla pensione conseguita con la quota 96 (60 anni di età e 35 anni di contributi cui

vanno aggiunti i mesi per il perfezionamento della quota), o con il solo requisito contributivo di 40 anni, o con l'età anagrafica (65 anni con almeno 20 anni di contributi) prevista per la pensione di vecchiaia, le lavoratrici del settore privato accedevano alla pensione cosiddetta «vecchiaia a domanda» se nate entro il 1951 mentre quelle del settore pubblico se nate entro il 1950. Per queste ultime la pensione in parola era stata prevista dalla Riforma Dini (legge 335/1995).

Per accedere alla rendita previdenziale erano sufficienti

venti anni di contributi al 2011 oppure solo quindici anni di contributi alla stessa data a condizione che almeno un contributo risultasse accreditato entro il 31 dicembre 1992. Tale ultima regola non valeva per le donne del settore privato per le quali i 15 anni di contributi dovevano essere accreditati tutti entro il 31 dicembre 1992. Lo scorso anno, il Dl 101/2013 - a seguito di talune sentenze contrarie ai principi di cui alla circolare 2/2012 del Dipartimento della funzione pubblica - ha dato l'interpretazione autentica alla Riforma Monti-For-

nero prevedendo che per i lavoratori dipendenti delle pubbliche amministrazioni il limite ordinamentale (di norma 65 anni), previsto dai singoli settori di appartenenza per il collocamento a riposo d'ufficio e vigente alla data di entrata in vigore del Dl 201/2011, non è modificato dall'elevazione dei requisiti anagrafici previsti per la pensione di vecchiaia e costituisce il limite non superabile, se non per consentire all'interessato di conseguire la prima decorrenza utile della pensione ove essa non sia immediata, al raggiungimento del quale l'amministrazione deve far cessare il rapporto di lavoro o di impiego se il lavoratore ha conseguito, a qualsiasi titolo, i requisiti per il diritto a pensione. Ne deriva che anche le lavo-

ratrici in possesso di una anzianità contributiva non elevata - a differenza dei lavoratori che alla fine del 2011 risultavano già in possesso della quota o dell'anzianità contributiva di 40 anni - si vedranno collocare a riposo d'ufficio con una pensione di modesto importo senza neanche poter richiedere il trattamento in servizio (messaggio Inps 8381/2012). Infatti chi ha già ottenuto il «trattamento» decadrà comunque da questo beneficio il 31 ottobre 2014 a causa dell'abrogazione di questo istituto prevista dal Dl 90/2014.

Per gli enti che hanno situazioni di soprannumero tali lavoratrici saranno tra le prime ad essere chiamate a lasciare il lavoro.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

24 ORE BUSINESS SCHOOL MILANO
 WWW.FORMAZIONE.ILSOLE24ORE.COM
MINIBOND E STRUMENTI INNOVATIVI DI FINANZIAMENTO PER LE IMPRESE
 MILANO, 24 OTTOBRE 2014 - 1ª EDIZIONE
 MASTER DI SPECIALIZZAZIONE
 4 WEEKEND NON CONSECUTIVI
 In collaborazione con
Finanza24 PLUS
 Programma e Scheda d'iscrizione
 WWW.FORMAZIONE.ILSOLE24ORE.COM
 Seguici su
 Servizio Clienti
 Tel. 02 9501.8887 - Fax 02 700.4.8601
 info@formazione.ilsole24ore.com
 GRUPPO 24 ORE
 Il Sole 24 ORE Formazione ed Eventi
 Milano - via Monte Rosa, 91
 www.ilsole24ore.com